



Al Presidente del Consiglio regionale  
 Roberto Paccher

S E D E

Bolzano, ... 2026

**Interrogazione n. 203 /XVII**  
**Valutazione delle quote dei soci privati di Autostrada del Brennero S.p.A. e implicazioni finanziarie e gestionali per la Regione**

La concessione autostradale relativa alla tratta A22, gestita da Autostrada del Brennero S.p.A., è scaduta nel 2014 e da allora la gestione prosegue in regime di proroga tecnica, in assenza di un affidamento definitivo;

nel corso degli anni sono state prospettate diverse soluzioni per garantire la gestione pubblica dell'infrastruttura, tra cui:

- il mantenimento dell'attuale società, previo riacquisto delle quote detenute dai soci privati al fine di assicurare l'integrale partecipazione pubblica e consentire un affidamento in-house;
- la costituzione di una nuova società interamente pubblica (cd. "Newco") per la gestione dell'infrastruttura;

l'ipotesi di mantenimento di Autostrada del Brennero S.p.A. quale soggetto in-house comporterebbe la liquidazione delle partecipazioni dei soci privati secondo i criteri previsti dal [Codice civile](#), in particolare dagli artt. 2437-ter e 2437-quater;

in merito a tale operazione, la Corte dei conti espresse alcune potenziali criticità:

- con la [decisione n. 2/2018 \(giudizio di parificazione del rendiconto 2017\)](#), furono evidenziati dubbi circa la legittimità e la coerenza della partecipazione regionale rispetto alle finalità istituzionali, nonché un possibile conflitto di competenze, atteso che la materia delle autostrade interregionali è riservata allo Stato;
- nel [memoriale sul rendiconto 2020 \(giugno 2021\)](#), il Procuratore regionale segnalò un ipotetico e futuro rischio di danno erariale connesso alla valutazione delle quote dei soci privati;

in particolare, secondo la Procura contabile:

- la società doveva ritenersi inclusa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche secondo l'elenco ISTAT, con conseguente applicazione dei vincoli del d.lgs. 175/2016;
- la concessione, essendo scaduta nel 2014, doveva considerarsi priva di valore ai fini della liquidazione;
- non potevano essere riconosciute "premierità" ai soci privati né essere incluso nel valore delle azioni il cosiddetto "fondo ferrovia", in quanto vincolato a finalità pubbliche;
- il valore stimato per la liquidazione delle quote dei soci privati si collocava in una forbice indicativa tra i 50 e i 70 milioni di euro, oltre la quale si sarebbe configurato un possibile indebito esborso di risorse pubbliche;

nonostante le indicazioni della Corte dei Conti e l'indirizzo del Consiglio regionale, l'orientamento istituzionale della Regione e delle Province autonome era già evoluto verso il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato (PPP) mediante project financing, anche in relazione alla volontà esternata dal presidente della Regione di evitare una classificazione della società come soggetto pubblico e di eludere così la partecipazione e la sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

l'opzione project financing ha comportato tuttavia l'affidamento tramite gara europea - senza diritto di prelazione e senza garanzie di indennizzo per il concessionario uscente che nel bando era stato inizialmente quantificato in 124 milioni di euro in ragione degli investimenti realizzati e non ancora ammortizzati - con il rischio concreto di perdita del controllo pubblico su un'infrastruttura strategica e su un piano di investimenti di rilevante entità;

la stessa società ha evidenziato, in [recenti comunicazioni tecniche](#), l'elevato grado di incertezza nella valutazione economica dell'asset, in ragione della variabilità di parametri fondamentali quali la durata della concessione, il sistema tariffario e il costo medio ponderato del capitale (WACC), con conseguenti significative oscillazioni del valore stimato;

con la [sentenza n. 495 del 12 gennaio 2026](#), il TAR Lazio (Sezione Prima Bis) ha definito il contenzioso promosso dalla Provincia autonoma di Trento avverso le deliberazioni CIPE relative all'affidamento dell'autostrada A22, accogliendo parzialmente il ricorso con specifico riferimento al tema del valore di subentro. In particolare, il Tribunale ha dichiarato illegittima la previsione di un valore di subentro negativo, chiarendo che esso costituisce per definizione un indennizzo spettante al concessionario uscente per le opere realizzate e non ancora ammortizzate, ed ha inoltre escluso la possibilità per l'amministrazione concedente di imporre unilateralmente prestazioni patrimoniali o meccanismi tariffari figurativi nel periodo di prorogatio, ribadendo che il rapporto economico connesso al subentro intercorre esclusivamente tra concessionario uscente e concessionario subentrante;

alla luce di tale pronuncia, emerge la necessità di una puntuale e trasparente determinazione del valore economico della società Autostrada del Brennero S.p.A., non solo ai fini dell'eventuale liquidazione delle quote detenute dai soci privati nell'ipotesi di riassetto societario o affidamento in-house, ma anche ai fini della corretta quantificazione del valore di subentro nell'ambito di procedure di gara. Tale esigenza appare particolarmente rilevante alla luce dei rilievi già formulati dalla Corte dei conti in ordine alla presunta sovrastima delle quote e di conseguente presunto danno erariale, nonché delle incertezze evidenziate in merito ai criteri di valutazione dell'asset in assenza di un quadro concessorio definito.

Tutto ciò premesso,

**si interroga la Giunta regionale per sapere:**

1. se la Giunta regionale abbia valutato le conseguenze economiche derivanti dall'eventuale mancato riconoscimento del valore di subentro, inizialmente quantificato in 124 milioni di euro, e quali iniziative intenda assumere per tutelare gli interessi pubblici connessi a tale posta, anche alla luce dell'assenza del diritto di prelazione;
2. se siano state effettuate verifiche in relazione ai rilievi formulati dal Procuratore regionale della Corte dei conti circa il presunto danno erariale connesso alla liquidazione delle quote dei soci privati. Se sì quali, se no, perchè no;
3. quali valutazioni economiche e giuridiche siano state svolte dalla Regione nel confronto tra i criteri di determinazione del valore delle quote previsti dal Codice civile e quelli indicati dalla Procura contabile;
4. se, alla luce dei rischi connessi all'affidamento mediante gara europea e dell'assenza di strumenti di tutela quali il diritto di prelazione e l'indennizzo al concessionario uscente, la Giunta intenda riconsiderare, anche in via residuale, l'ipotesi di chiedere un affidamento in-house quale possibile soluzione per garantire il controllo pubblico su un'infrastruttura strategica.



**Team K**  
**Regionalratsfraktionen | Gruppo consiliare regionale**  
**Trentino-Alto Adige/Südtirol**

Silvius-Magnago-Platz 6 | 39100 Bozen  
Piazza Silvius Magnago, 6 | 39100 Bolzano

5. quali valutazioni siano state effettuate dalla Giunta regionale in merito agli effetti della sentenza del TAR Lazio n. 495/2026 sulla fase attuale di affidamento della concessione dell'A22 e, in particolare, se la stessa incida sulla corretta determinazione del valore di subentro nella procedura di gara in project financing, anche in relazione al rischio di effetti distorsivi o di pregiudizio economico per gli enti pubblici coinvolti, considerata la sospensione dell'ipotesi di affidamento in-house;

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

I consiglieri regionali  
Paul Köllensperger  
Maria Elisabeth Rieder  
Alex Ploner  
Franz Ploner